

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, sezione lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. B. BORTOT	PRESIDENTE REL.
DOTT. U. DOSI	GIUDICE
DOTT. F. PERRONE	GIUDICE

nel proc. iscritto al n. 3524/12 R.G. Reclami promosso con ricorso depositato in data 18.12.2012 da:

COMUNE DI S. MARTINO DI LUPARI

RECLAMANTE

con l'avv.to C. MICHELON

CONTRO

CADORIN GIAMPALO

RECLAMATO

con l'avv.to M. MELCHIORI

OGGETTO: RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Il Collegio, a scioglimento della riserva che precede, osserva:

il Comune di San Martino di Lupari ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa il 3.12.2012 dal Tribunale di Padova, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del dott. Giampaolo Cadorin, condannando il Comune a reintegrarlo nella posizione di lavoro precedentemente occupata nel Settore Commercio.

Il Collegio ritiene di condividere appieno le motivazioni già espresse nell'ordinanza reclamata.

La procedura per la dichiarazione di eccedenza di personale ex art.6 - 33 D. Lgs. n.165/2001, all'esito della quale il dott. Cadorin è stato collocato in disponibilità, appare viziata sotto molteplici profili e risulta priva dei requisiti di oggettività tanto da assumere - come già osservato dal primo Giudice - un carattere "mirato". *In primis*: non è stata fornita un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali del contratto collettivo nazionale del comparto o area, con le indicazioni necessarie a consentire una valutazione sulle ragioni dell'eccedenza.

Il Comune non ha adottato un atto generale, determinando i criteri per individuare la posizione da sopprimere. Ed è appena il caso di notare che solo l'adozione di criteri generali, correttamente applicati, avrebbe consentito all'Amministrazione di fornire la prova in questo giudizio della conformità del proprio operato al principio di buona fede.

Ancora, il Comune reclamante non ha effettuato alcuna comparazione tra le posizioni lavorative di categoria D della stessa area e di altre aree, né ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui il lavoratore non possa essere adibito, per evitare un provvedimento prodromico al licenziamento, a posizioni vacanti di livello inferiore. L'onere di effettuare la comparazione e di ricercare una nuova collocazione al dipendente, se grava indiscutibilmente sul datore di lavoro privato quando procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a maggior ragione deve trovare applicazione nel settore pubblicistico, in cui i principi di correttezza e buona fede assumono una valenza e una connotazione particolare, intrecciandosi con la necessità di un'azione coerente, uniforme e trasparente della P.A. in ossequio al principio costituzionale di cui all'art.97 Cost.

Tanto è sufficiente per ritenere *contra legem* la procedura di eccedenza che ha visto coinvolto il reclamato. Né hanno pregio le doglianze sollevate dal Comune nell'atto di reclamo.

A giudizio del Comune l'ordinanza reclamata sanziona la procedura di eccedenza, addebitando omissioni fondate su norme non ancora entrate in vigore al momento dei fatti ed in particolare sulle modifiche apportate all'art.6 D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 6.7.2012 n.95 art.2 comma 18. Così non è,

• atteso che il Giudice di prime cure ha correttamente richiamato il 4° comma dell'art.33 D. Lgs. n. 165/2001, che prevedeva e prevede la necessaria "informativa" preventiva alle OOSS, informativa che non può esaurirsi nelle scarna missiva prodotta dal Comune (v. doc.9 Comune), ma deve almeno indicare le posizioni coinvolte nell'eccedenza in ossequio ai principi già enunciati di buona fede e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Comune lamenta ancora la carenza di giurisdizione del Giudice adito, atteso che il provvedimento che ha riguardato il dott. Cadorin - così parrebbe di capire - rientra nell'ambito del potere discrezionale della P.A. di riorganizzazione degli uffici e come tale non è sindacabile dal Giudice ordinario. Rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza della S.C., per effetto della privatizzazione del pubblico impiego, tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro, che incidono come tali su diritti soggettivi del lavoratore, sono oggetto di valutazione da parte del Giudice ordinario, non residuando nell'ambito di tale rapporto situazioni di interesse legittimo del dipendente (v. Cass. S.U. n.28806/11). Se poi nella valutazione del diritto del lavoratore vengono in rilievo atti amministrativi di organizzazione, il Giudice Ordinario provvederà se del caso alla loro disapplicazione in virtù degli ampi poteri attribuiti dall'art.63 comma 2 D. Lgs. n.165/2001.

Ugualmente non è fondata l'ulteriore eccezione di parte reclamante che asserisce la soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, ricavandone un limite "assoluto" ai diritti del lavoratore. Che il lavoratore sia soggetto, anche nel pubblico impiego privatizzato, al potere direttivo del datore di lavoro è affermazione addirittura ovvia. Tanto non significa che il potere direttivo sia incondizionato, incontrando precisi limiti nelle norme di legge e nei principi generali di correttezza e buona fede, che - come già evidenziato - nel caso di specie appaiono palesemente violati.

Il Comune reclamante evidenzia ancora che l'eccedenza del dott. Cadorin è imputabile all'alto costo del dirigente nell'ottica del principio della cd. spending review e d'altra parte non confligge con l'assunzione di un nuovo funzionario nell'area tecnica nel settembre 2012, non potendo il dott. Cadorin gestire pratiche di edilizia e urbanistica. Entrambe le argomentazioni appaiono infondate.

Con riferimento al risparmio di spesa, non sembra francamente che il Comune possa invocarlo come motivazione da porre a fondamento della procedura di cui si discute, se è vero che al segretario generale Bartolini, a cui è stata affidata dall'1.7.2009, oltre all'incarico di direttore generale, anche la responsabilità della 2° Area, in precedenza attribuita al reclamato, viene corrisposta una retribuzione aggiuntiva di €20.000 annui lordi, oltre ad una maggiorazione del 40% come retribuzione di posizione (v. dichiarazione in udienza). Appare del tutto singolare che, a fronte di ulteriori e nuove spese, il Comune ritenga di contenere il bilancio proprio sopprimendo la posizione del dott. Cadarin. Sotto diverso profilo, e seguendo le argomentazioni dell'Amministrazione, non è affatto dimostrato che il dott. Cadarin non avrebbe potuto ricoprire il ruolo di funzionario dell'Area tecnica, atteso il principio dell'equivalenza formale delle mansioni ascrivibili alla categoria D3.

Infine, proprio in coerenza con i principi di correttezza e buona fede, la P.A. al fine di evitare un provvedimento più grave avrebbe quantomeno dovuto offrire al reclamato una posizione lavorativa di categoria inferiore, attesa la pacifica scoperta di posizioni di area C.

L'assenza di criteri oggettivi nella procedura di eccedenza e il mancato rispetto sotto molteplici profili dei principi di correttezza e buona fede imprime al provvedimento adottato – come già rilevato dal primo Giudice – un carattere *ad personam*, certamente contrario allo spirito e alla lettera della legge.

Sul periculum in mora, la cui sussistenza non è peraltro oggetto specifico di reclamo, il Collegio condivide le motivazioni già espresse nell'ordinanza del 3.12.2012, anche per quanto attiene la tardività della domanda cautelare relativa al demansionamento, che quand'anche avvenuto non potrebbe formare oggetto di autonoma statuizione nel procedimento d'urgenza.

Il reclamo non merita accoglimento. Deve confermarsi la decisione del primo giudice anche in merito alle spese di lite, atteso che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. per la compensazione delle stesse. L'Amministrazione reclamante deve essere altresì

condannata al pagamento delle spese processuali anche di questa fase per il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

**P.Q.M.**

respinge il reclamo e conferma in ogni sua parte l'ordinanza reclamata.

Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Padova, li 6.2.2013

Depositato in Cancelleria  
Padova. 8/2/13  
Il Cancelliere

IL PRESIDENTE

